COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio del Sindaco

O R D I N A N Z A n. 38 del 22/04/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 -DISPOSIZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE AMATORIALI E DI ACCESSO AGLI ORTI SOCIALI IN LOCALITA' CARDETOLE.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

RICHIAMATO il DPCM 10 aprile "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, che accorpa, abrogandoli, le disposizioni dei DPCM 8/9/11/22 marzo ed apporta alcune innovazioni, disponendo l'efficacia dei provvedimenti di contenimento che detta sino al giorno 3 maggio 2020;

VISTA l'ordinanza della Regione Toscana n. 36 del 14 aprile 2020 in base alla quale
"lo spostamento dalla propria abitazione per lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo agricolo può essere giustificato facendolo rientrare nelle situazioni di necessità di assoluta urgenza, in quanto il mancato svolgimento in questo periodo dell'anno di alcune pratiche agricole indifferibili può compromettere tutta la produzione, con conseguenti ricadute negative non solo per il singolo produttore ma anche con ricadute negative di carattere generale in termini di rischio idrogeologico e rischio di incendi boschivi, entrambi fortemente correlati alla corretta gestione dei fondi agricoli" e pertanto afferma che "la possibilità di giustificare gli spostamenti per lo svolgimento di attività agricole

indifferibili può essere fatto ricadere nelle situazioni di necessità di assoluta urgenza che possono essere addotte nell'autocertificazione da esibire agli organi di polizia per giustificare gli spostamenti in deroga ai divieti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 10 aprile 2020";

PRESO ATTO che l'ordinanza R.T. n. 36 del 14/04/2020 sopra citata detta le seguenti condizioni per l'esercizio dell'attività agricola amatoriale:
Condizioni di spostamento all'interno del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività agricole amatoriali:
lo spostamento per lo svolgimento di attività agricole amatoriali può essere effettuato esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle seguenti condizioni:

- *che avvengano non più di una volta al giorno;*
- *che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare;*
- *che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati;*

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus rispetto alle disposizioni contenute nella suddetta ordinanza regionale, in ragione della potenziale diffusività di tale comportamento (esercizio dell'attività agricola amatoriale) nell'ambito del nostro territorio comunale per buona parte rurale e caratterizzato dalla presenza di seconde case con annessi appezzamenti più o meno ampi, coltivabili;

Ritenuto inoltre, in ragione della grave situazione sanitaria del momento, dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia in particolare tra le persone anziane, di disciplinare la possibilità di accesso agli orti sociali posti nel territorio comunale in località Cardetole e consistenti in n. 80 appezzamenti di terreno da coltivare, oltre a spazi comuni a servizio di tutti gli assegnatari;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale" in base al quale: *"1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. 2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma*
1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente" ;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 " Sanzioni e controlli" in base al quale: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo."

ORDINA

al fine di prevenire il rischio di diffusione del covid-19 nell'ambito del territorio comunale, a far data dal **23/04/2020** fino al giorno **3/05/2020** e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 19/2020, le seguenti

1. CONDIZIONI DI SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DEL PROPRIO COMUNE O VERSO ALTRI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE AMATORIALI:

-gli spostamenti per lo svolgimento di attività agricole amatoriali possono essere effettuati esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (compreso il divieto di ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanze art. 1 lett. a DPCM 10.04.2020), e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque: alle seguenti condizioni:
- che avvengano non più di una volta al giorno;
- che siano effettuati da una sola persona e che la stessa sia nella disponibilità dell'appezzamento di terreno da coltivare (proprietario, usufruttuario, locatario ecc);

a far data dal **27/04/2020** fino al giorno **3/05/2020** e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 19/2020, le seguenti

2. CONDIZIONI DI SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DEL COMUNE PER ACCEDERE AGLI ORTI SOCIALI IN LOCALITA' CARDETOLE:

-gli spostamenti per lo svolgimento di attività agricole amatoriali possono essere effettuati esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle seguenti condizioni e come riportato nella planimetria allegato A:
- che avvengano non più di una volta al giorno;
- che siano effettuati da una sola persona e che la stessa sia nella disponibilità dell'appezzamento di terreno da coltivare;
- che siano chiusi gli spazi a comune (es. casina ricovero attrezzi – servizi igienici);
- che sia consentito l'accesso agli orti individuati con i numeri dispari solo nei giorni di lunedì e giovedì nelle fasce orarie dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00;
- che sia consentito l'accesso agli orti individuati con i numeri pari solo nei giorni di martedì e venerdì nelle fasce orarie dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00;
- che alla regolamentazione degli accessi come sopra detti provveda l'Auser di Scarperia e San Piero, in qualità di gestore degli orti sociali posti in località Cardetole, consentendo l'utilizzo degli orti sociali contemporaneamente ad un massimo di n. 20 persone, come dettagliatamente indicato nella planimetria allegata al presente atto come parte integrante,
- che nel giorno di mercoledì sia vietato l'accesso a qualsiasi orto sociale, ad eccezione di mercoledì 29 aprile 2020;

ORDINA ALTRESI'

In via generale il divieto di spostamento all'interno del comune di Scarperia e San Piero per motivi correlati allo svolgimento di attività agricole amatoriali e di accesso agli orti sociali in località Cardetole nei giorni di sabato e domenica nonché nel giorno di venerdì 1 maggio 2020

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet, di incaricare tutti gli organi di polizia della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
Copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze;
- Regione Toscana;
- Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello

- Comando Stazione Carabinieri di Scarperia
- Comando Stazione Carabinieri di San Piero
- Città Metropolitana di Firenze
- Auser di Scarperia e San Piero

AVVERTE

che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 4, c. 1, del DL del 25 marzo 2020, n. 19 ovvero con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, secondo le procedure descritte dallo stesso art. 4.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.104/2010 entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 1099/1971 entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Federico Ignesti

Scarperia e San Piero data **22/04/2020**

INFORMAZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it

Il Sindaco
IGNESTI FEDERICO / ArubaPEC S.p.A.